



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: guardare la qualità e non il costo

di **Mario Napoli**

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Caro Tom,

ho letto come sempre con interesse l'ultimo numero dell'Agorà ed in particolare il Tuo articolo di apertura relativo ai gettoni di presenza regolamentati dal nostro Consiglio nazionale forense per le cariche ed i Consiglieri: come spesso accade, la tua penna graffiante suscita interesse e riflessioni e di queste ultime vorrei fare parte a Te ed ai Tui lettori.

Tu mi conosci e sai che, personalmente, ma anche come tradizione di un abito di tutto il nostro Consiglio (sono io l'interlocutore di Domenico Sorrentino nel colloquio che riferisci!), valorizzo ed apprezzo il volontariato istituzionale ed il risparmio nelle nostre trasferte (low cost, B&B economici, bus e non taxi se si può, ecc.: ad un collega che mi domandava perché viaggiasse in seconda classe risposi "perché non c'è più la terza!"); ma ciò attiene alla nostra realtà locale, diverso discorso a mio parere deve valere per la nostra istituzione nazionale.

Il Consiglio Nazionale Forense è la più alta istituzione dell'Avvocatura

ed il suo Presidente è, dunque, la figura professionale scelta dagli avvocati italiani perché li rappresenti al massimo livello: è la persona che noi abbiamo giudicato degna di interloquire con le più alte cariche dello Stato (dalla Presidenza della Repubblica al Ministro di Giustizia) e della Magistratura ed abbiamo ritenuto in grado di esprimere nel migliore dei modi le nostre istanze. Se così non è, abbiamo sbagliato noi a scegliere le persone (e talvolta, con riferimento a taluni Consiglieri nazionali, il dubbio francamente mi viene), ma ciò non toglie che a loro dobbiamo chiedere il massimo impegno in termini di tempo e qualità di servizio: ma un tale impegno non può essere senza remunerazione, altrimenti a tale ruolo potrebbero proporsi solo pochissimi avvocati perché solo pochissimi potrebbero sacrificare e fare a meno pressoché totalmente del loro reddito professionale (l'attività del CNF è oggi frenetica, se Ti interessasse Ti posso mandare una relazione di sintesi dei primi mesi davvero impressionante).

Io credo che oltre

200.000 avvocati italiani possano permettersi di remunerare i loro massimi rappresentanti: quel che non possono permettersi è di essere mal rappresentati, per qualità o tempo dedicati alla missione.

So di andare contro corrente, in un momento in cui sempre più spesso si privilegia l'indignazione del primo momento (ho letto nella relazione di Mascherin all'Anno Giudiziario, io non ho la televisione, di trasmissioni televisive che promuovono fiaccolate contro una sentenza di assoluzione o raccolte di firme contro una archiviazione, vissute come il fallimento della giustizia: ma è esattamente il contrario, ciò significa che vi è uno

Stato che ha garantito il cittadino, che nel dubbio non ha condannato); ma penso davvero che, se vogliamo riportare la nostra professione al livello che merita ed a potersi proporre come classe dirigente, il problema non

è il costo, ma la qualità che dobbiamo pretendere e che non possiamo sacrificare per qualche risparmio. E ciò nell'interesse di tutti.

Grazie, caro Tom, della Tua attenzione e del Tuo impegno; un abbraccio.

ANNO VI

N. 3 - GIUGNO 2016

In questo numero

■ Penale

- Omesso versamento dei contributi **Pagina 2**
- Massime Tributario **Pagina 2**
- Antinfortunistica **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

■ Civile

- Unioni civili e omosessuali **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

Mandiamoci i migliori

di **Tommaso Servetto**

Caro Presidente,

ci è sembrato doveroso posizionare la Tua risposta, al mio articolo intitolato "Prezzo del Prestigio", in apertura di giornale onorati del Tuo intervento.

Il Tuo pensiero, che noi abbiamo condensato nel titolo, merita certamente grande rispetto ma introduce però un tema di rilevante spessore. Da una mia parziale e personale indagine tra i colleghi, ho scoperto che nessuno sa come siano eletti (o forse designati) i Consiglieri nazionali.

Questo è dovuto, non tanto al fatto che conosciamo poco la legge professionale e tutti, o quasi, tendono a delegare ogni incumbente che non sia squisitamente lavorativo, ma proprio perché di questa elezione, che dovrebbe avere per noi, come dici Tu, una decisiva importanza, non se n'è mai parlato e non se ne parla mai. Di più; nessuno sa chi sia e dove stia il nostro Consigliere al Consiglio Nazionale.

Per questo preferisco il termine "designati" rispetto a quello di eletti perché di tale elezione non è data pubblicità, non sono raccolte candidature al di fuori di due o tre soggetti ben addentratati che si propongono, non sono esaminati i programmi che si intendono portare avanti e che cosa si andrà a fare a Roma una volta eletti (oltre a prendere il gettone di presenza, se mi si consente un pizzico di ironia).

La mia critica al provvedimento espresso da questo Consiglio è incentrata sul conflitto di interesse perché, come ho detto, non hanno deciso per il futuro ma per loro!! E questo non va bene.

Il Tuo pensiero, oltretutto grande rispetto, merita anche condivisione ma i presupposti per l'elezione debbono essere diversi e non una elezione "a umma, umma" come avviene oggi.

Se l'elezione diventa pubblica potrebbero esserci "teste fini" (e tra di noi ve ne sono molte) che potrebbero candidarsi a ricoprire il ruolo e non solo la poltrona.

A ricoprire questo incarico dobbiamo inviare i migliori (non solo a tenere le pubbliche relazioni) perché come mi insegnava il mio saggio nonno: "Chi a sà nen fè a sa nen comandè" (chi non sa fare non sa comandare).

IL PUNTO di Calamandrei

Un avvocato penalista molto modesto, che viveva alla meglio patrocinando piccole cause di contravvenzioni in Pretura, si trovò all'improvviso senza lavoro il giorno in cui fu pubblicato un provvedimento di larga amnistia, di cui beneficiarono tutti i suoi clienti.

Poiché l'articolo del codice penale dice che l'amnistia estingue il reato, egli mandò in giro un suo biglietto da visita, listato di nero come un annuncio funebre:

Avv. N.... N....
Estinto per amnistia

Il punto di Calamandrei mi pare una degna risposta a chi sostiene che la prescrizione, anziché essere un principio di civiltà, giova solo agli avvocati.

Omesso versamento dei contributi: va assolto chi non poteva adottare una condotta diversa

di **Alessia De Cristofaro**

Tribunale di Milano, sent. 18/02/2016 (Giudice dott. Ilio Mannucci Pacini)

Il Tribunale di Milano, con una motivazione esemplare in termini di chiarezza e completezza espositiva, ha pronunciato una sentenza di assoluzione dal reato di omesso versamento di ritenute certificate per carenza dell'elemento soggettivo, inteso quale esigibilità della condotta omessa e rimproverabilità per il fatto commesso.

Il Giudice, dopo aver ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato integrasse perfettamente tutti gli estremi oggettivi della fattispecie in contestazione, si è occupato di analizzare la struttura del coefficiente soggettivo doloso del reato contestato, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia.

Va, in merito, osservato che il delitto di cui all'art. 10 bis D.L.vo 74/2000 richiede la presenza, in capo all'agente, del dolo generico che può presentarsi anche sub specie di dolo eventuale, non avendo alcuna rilevanza il fine perseguito dall'agente.

Dinanzi ad una siffatta definizione dell'elemento soggettivo, un primo orientamento giurisprudenziale esclude che, nella generalità dei casi, la "crisi di liquidità" del sostituto d'imposta sia idonea a far venir meno l'elemento soggettivo del reato, posto

che il mancato versamento delle ritenute operate non troverebbe la sua origine nella situazione sopravvenuta alla quale il contribuente non può porre rimedio, bensì nel suo volontario inadempimento al dovere di accantonare immediatamente le somme, ovvero nella successiva distrazione ad altre finalità delle stesse, in precedenza, correttamente accantonate.

A tale rigoroso indirizzo si affianca, tuttavia, un recente orientamento giurisprudenziale che riconosce invece alla "crisi di liquidità" un valore esimente riconducibile all'assenza di dolo: trattasi di sentenze di merito (G.i.p. Trib. Milano, 07.01.2013, n. 3926) ma anche di legittimità (Cass. pen., Sez. III, 05.12.2013, n. 5467) che escludono la colpevolezza del sostituto di imposta nelle ipotesi in cui l'imputato dimostri che la crisi di liquidità, intervenuta al momento della scadenza del termine per la dichiarazione annuale relativa all'esercizio precedente, non sia a lui imputabile e che la stessa, inoltre, non possa essere altrimenti fronteggiata con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale; a tal fine, non si ritiene solitamente sufficiente allegare un comprovato stato di crisi, ma si richiede la dimostrazione di avere perseguito ogni strada utile per poter comunque prov-

vedere all'adempimento del debito tributario.

L'esclusione della responsabilità penale viene quindi normalmente fatta dipendere dall'assolvimento di oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

Del resto, la colpevolezza non è altro che l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso un fatto antigiusuridico.

Non è un caso che in talune sentenze con cui la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di assolvere per difetto dell'elemento soggettivo nel reato tributario, si faccia espresso riferimento alla "inesigibilità della condotta alternativa rispetto a quella concretamente adottata dall'imputato".

Secondo questo ragionamento, pertanto, si legge in sentenza, l'inflazione della sanzione penale ad una persona deve ritenersi preclusa ogniquale volta le risultanze istruttorie nel processo facciano emergere elementi di fatto da cui il giudice desuma che l'agente si trovò ad operare in circostanze concrete tali da impedire di pretendere un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto.

In questo senso, il canone dell'esigibilità funge da importante misuratore della legittimità dell'inflazione di una pena ad una persona nel caso concreto: è infatti regola generale direttamente discendente dalla Costituzione quella per cui le pene devono tendere alla riduzione del condannato (art. 27, comma 3 Cost.) e conformarsi al principio di colpevolezza (art. 27, comma 1 Cost.), ragionevolezza (art. 3 Cost.) e dignità dell'uomo (art. 2 Cost.).

Il Giudice, pur valutando come ampiamente fondate le ragioni poste dalla Difesa a sostegno della propria richiesta, ha ritenuto più corretto motivare l'esito assolutorio non già sull'insussistenza del dolo in capo all'agente, bensì sull'assenza di colpevolezza dell'imputato, intesa come inesigibilità soggettiva della condotta doverosa omessa, circostanza questa che obbliga a concludere che il fatto non costituisce reato in quanto non rimproverabile all'imputato, risultato pertanto non colpevole.

Massime

a cura di **Giulia Elena Mondino**

LIEVE TENUITA' NEI REATI FISCALI

Cass. pen., Sez. III, sent. 1/04/2016 n. 13218

La Cassazione precisa i termini di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di omesso versamento dell'I.V.A.

Dopo aver confermato che tale questione è proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità se la nuova normativa è entrata in vigore successivamente al giudizio di appello, la Suprema Corte esclude la particolare tenuità del caso oggetto del suo giudizio, ove la nuova soglia di punibilità pari a 250.000 euro risultava superata di oltre 20.000 euro.

In questo caso, nella valutazione della tenuità del fatto, l'interprete deve considerare che "il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità; cosicché potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un'omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia".

INGIUSTO UN TERMINE TROPPO BREVE PER SALDARE I DEBITI TRIBUTARI

Tribunale di Treviso, ord. 23/02/2016

Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000, nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 158/2015, nella parte in cui prevede, per assolvere al pagamento del debito tributario, un termine di tre mesi, con possibilità di una sola proroga per altri tre mesi, "e non consente, invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione".

I termini ivi previsti per consentire all'imputato di avvalersi della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario prima del dibattimento mal si coordinano, osserva il Giudice, con i tempi di rateizzazione concessi dal Fisco, che in alcuni casi possono contemplare periodi fino a dieci anni. L'attuale normativa penale introdurrebbe pertanto ingiustificate disparità di trattamento tra chi, magari per un ritardato esercizio dell'azione penale, "avrà più tempo per pagare le rate del piano", e chi si troverà costretto, invece, per usufruire della non punibilità, a rinunciare alla dilazione.

Nella specie, peraltro, il piano di rateizzazione concordato con il fisco non era più rinunciabile dall'imputato, essendo contenuto in un concordato preventivo omologato dal Tribunale.

NON E' REATO L'EVASIONE IRAP

Cass. Pen., Sez. III, sent. 30/03/2016 n. 12810

Pronunciandosi in materia di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, la Suprema Corte ha precisato che l'omissione e l'evasione penalmente rilevanti riguardano esclusivamente le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Non vi rientra, pertanto, l'omessa dichiarazione, e la relativa evasione, IRAP, "non trattandosi di imposta sui redditi in senso tecnico".

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE: NON RETROATTIVA LA NORMA CHE CONSENTE L'ACCERTAMENTO SOLO CON IL MOD. 770

Cass. Pen., Sez. III, sent. 26/02/2016 n. 7884

A seguito della modifica dell'art. 10 bis d.lgs. 74/2000, l'accertamento del reato di omesso versamento di ritenute non richiede (più) la prova dell'avvenuto rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti. Per l'accertamento del reato sarà pertanto sufficiente il modello 770, ma - precisa la Suprema Corte con la sentenza in commento - solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma dei reati fiscali, che in quanto sfavorevole, sotto questo profilo non può applicarsi retroattivamente.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

I nuovi confini della sicurezza del lavoro: da modello iperprotettivo a collaborativo

di **Roberta Maccia**

**Cass. Pen., Sez. IV,
sent. 3/03/2016
n. 8883
Corte di Appello
di Torino, Sez. III,
29/02/2016 n. 1345**

La sentenza in esame dimostra che, nell'applicare la normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), la recente e costante giurisprudenza si stia dirigendo verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori, imponendo anche ai medesimi di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari ricevute e di agire con diligenza, prudenza e perizia (c.d. Principio di autoresponsabilità del lavoratore).

Il sistema antinfortunistico si sta trasformando da modello 'iperprotettivo', interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante, era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello 'collaborativo', in cui gli obblighi sono ripartiti tra tutti i soggetti, compresi i lavoratori.

Tale principio non esclude, ovviamente, che permanga la responsabilità del datore di lavoro in caso di carenza dei dispositivi di sicurezza o di mancata adozione delle obbligazioni previste dalla sua posizione di garanzia.

In buona sostanza, **il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza 'assoluta' rispetto al lavoratore, come in passato, e se dimostra di avere fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e di avere adempiuto a tutte le obbligazioni previste dalla sua posizione di garanzia, egli non risponde dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.**

Peraltro, la Corte comunque ribadisce che non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre co-

munque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.

Si riporta, in estrema sintesi, la cornice fattuale da cui sono originate le sentenze in commento.

• **La Suprema**

Corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di una ditta, avverso la sentenza di merito che li condannava per avere cagionato un grave infortunio ad un lavoratore elettricista che, a causa del cedimento di un elemento di copertura del capannone, precipitava al suolo da un'altezza di circa 6 metri. Le sentenze di merito avevano contestato l'estrema superficialità del comportamento dei due ricorrenti che non avrebbero disposto le necessarie misure di sicurezza nell'affidare il lavoro senza effettuare alcun sopralluogo. La Cassazione ha annullato la sentenza sottolineando che, dall'approfondita istruttoria dibattimentale compiuta in primo grado, emerse l'assoluta correttezza del comportamento degli imputati e la condotta imprudente, del tutto imprevedibile e non ipotizzabile, del lavoratore elettricista (peraltro particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, essendo stato egli stesso nominato Responsabile dei Lavoratori della sua azienda) che, pur dotato delle necessarie attrezzature per effettuare il lavoro in sicurezza, decise (forse per risparmiare tempo), incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorrendo il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondavano facendolo rovinare al suolo. Ciò facendo, ebbe a violare gli obblighi impostigli, provocando l'incidente.

• **La Corte di Appello di Torino** era chiamata a giudicare un infortunio mortale oc-

corso in una vicenda in cui doveva essere caricato un rullo compattatore non funzionante su di un semirimorchio. In particolare, il Giudice del primo grado aveva ritenuto responsabile il Legale Rappresentante per avere omesso di valutare tale particolare attività di caricamento nel Documento di Valutazione Rischi - DVR, nonostante i soggetti intervenuti nell'operazione di caricamento del mezzo (compreso il procuratore speciale per la sicurezza) avessero partecipato ad una riunione ad hoc, tenutasi pochi giorni prima, finalizzata proprio a programmare e coordinare l'operazione di caricamento del rullo, diretta dall'originario titolare della ditta. In particolare, l'ordine impartito durante quella riunione era di caricare il rullo utilizzando il carroponte (proprio perché il rullo non era funzionante dunque non sarebbe stato in grado di salire sul semirimorchio mediante autotrazione, e quindi in via autonoma). Il sinistro ebbe a verificarsi perché, nonostante l'ordine impartito, il procuratore speciale in materia di sicurezza sul lavoro e la vittima decisero di caricare il mezzo con una modalità alternativa, che portò all'evento letale.

Sicché -ritiene il Giudice di primo grado- pur in presenza di tale ordine, esisteva una carenza di informazioni sui rischi in caso di caricamento, invece, con modalità alternative, addebitabile al Datore di Lavoro.

Ebbene, la Corte di Appello ha ritenuto che proprio lo svolgimento di una apposita riunione per programmare e coordinare l'operazione di caricamento del rullo, e l'espresso ordine impartito dall'originario titolare (che non prevedeva alternative), avessero in concreto evitato anche ad eventuali carenze del DVR, essendo stata in tale modo impartita una concreta informazione sulle corrette modalità da osservare per compiere tale operazione a soggetto tecnicamente qualificato.

Massime di Roberto Giordano

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ ANCHE PRIMA DEL GIUDICATO PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

**Cass. Pen., Sez. IV,
sent. 22/01/2016 n. 3067**

In caso di guida in stato di ebbrezza, il lavoro di pubblica utilità, previsto dagli articoli 186 bis e 187 comma 8 bis CdS, può incominciare anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna: ciò si ricava dalla lettera della legge poiché, con riferimento alla eventuale revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi, è prevista la competenza del "giudice che procede", oltre che del "giudice dell'esecuzione".

LA MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE OFFESA IN UDIENZA EQUIVALE A REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA

**Cass. pen., Sez. V,
sent. 01/02/2016 n. 12417**

Con la sentenza indicata, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata comparizione in udienza della persona offesa-querelante, che non sia costituita parte civile, implica una manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo e quindi una manifestazione tacita di voler rimettere la querela.

Viene, quindi, mutato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, avallato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'assenza non giustificata della persona offesa, pur in presenza di espresso avviso in tal senso da parte del Giudice, non è idonea ad integrare gli estremi della remissione tacita.

COMPRIRE MERCE CONTRAFFATTA NON È (SEMPRE) REATO MA COSTA CARO

**Cass. pen., Sez. II,
sent. 30/03/2016 n. 12870**

Non può esserci condanna per il reato di ricettazione per colui il quale acquista merce contraffatta per uso personale. La Corte, infatti, ha precisato che la punibilità per il reato di ricettazione va esclusa nei confronti del c.d. "acquirente finale", sempre che questi acquisti il bene contraffatto esclusivamente per uso strettamente personale, restando pertanto estraneo non solo al processo produttivo, bensì anche a quello diffusivo.

Scatterà, invece, nuovamente l'area di punibilità penale per tutti coloro che acquistano beni contraffatti al fine di destinarli non a sé bensì ad altri, anche a titolo gratuito (il semplice regalo).

In ogni caso, l'acquisto di merce contraffatta a titolo esclusivamente personale non rimane totalmente esente da conseguenze: infatti, come ha ricordato la Suprema Corte, si dovrà comunque rispondere dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, così come modificato dalla L. 23 luglio n. 99, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 7.000 euro "l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale" oltre che con la confisca amministrativa della merce.

LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO NON È APPLICABILE DAL GIUDICE DI PACE

**Cass. Pen., Sez. V,
sent. 2/02/2016 n. 13093**

La causa di esclusione della 'non punibilità per particolare tenuità del fatto' introdotta dal D.Lgs. 28/2015 non è applicabile nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace, poiché in questo particolare rito trova applicazione l'istituto speciale disciplinato dall'art. 34 D.Lgs. 274/2000 ('esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto').

Unioni civili e omosessuali: una legge nata "vecchia"

di Michele Poté

Anche l'Italia, buona ultima in Europa, ha una legge sulle unioni civili per le persone dello stesso sesso.

Il cammino che ha condotto all'approvazione del provvedimento è stato molto faticoso sia per i tempi lunghi cui sono state sottoposte le persone gay e lesbiche nel nostro Paese per il riconoscimento della loro stessa esistenza giuridica (si pensi, ad esempio, che in Danimarca la legge sulle unioni civili same-sex è stata approvata nel lontano 1989) sia per il dibattito parlamentare, che è stato di livello a dir poco infimo.

La legge da poco approvata dal Parlamento testualmente "istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione". Tale definizione è frutto della precisa intenzione del legislatore di evitare qualsiasi aggancio all'art. 29 Cost., che attiene all'istituto del matrimonio. Le coppie same-sex escono, quindi, dal limbo dell'inesistenza giuridica, almeno sul piano normativo (la realtà giurisprudenziale e sociale è molto diversa), ma non entrano nel concetto della piena eguaglianza rispetto a quelle eterosessuali.

Inoltre, anche a livello di tecnica legislativa, non si è voluto fare entrare unioni civili e convivenze di fatto nel "salotto buono" del Codice Civile: si è usata, infatti, la stessa tecnica delle leggi di stabilità, prevedendo un unico articolo con ben sessantanove commi e innumerevoli rinvii alle norme del Codice Civile.

Il legislatore italiano non era sicuramente tenuto, anche ai sensi delle carte sovranazionali

(Cedu, Nizza) ad introdurre il matrimonio egualitario, pur se avrebbe potuto farlo con legge ordinaria, a ciò non ostando l'art. 29 Cost., ove lo si legga in modo evolutivo e alla luce dei più generali e fondamentali principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. Il legislatore era, però, sicuramente tenuto ad introdurre una disciplina sulle unioni civili, atteso che glielo avevano imposto, in termini stringenti, Consulta e Corte di Strasburgo.

Per quanto riguarda i diritti e doveri patrimoniali dei partners, l'equiparazione tra matrimonio e unioni civili è pressoché piena: il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. I diritti successori e quello di percepire la pensione di reversibilità del partner deceduto sono gli stessi di una coppia sposata. In caso di scioglimento dell'unione civile la legge tutela la parte economicamente più debole, riconoscendole pienamente i diritti previsti dalla Legge 898/1970 sul divorzio.

Le differenze principali tra unione civile e matrimonio stanno nel fatto che per lo scioglimento della prima la coppia non deve attendere il termine di sei mesi o un anno previsto per chi è coniugato e può accedere direttamente al divorzio dopo una dichiarazione unilaterale presentata all'Ufficiale di Stato civile. Inoltre, il legislatore ha voluto escludere l'obbligo di fedeltà ex art. 143 Cod. Civ. per i componenti dell'unione civile: si tratta di una decisione frutto di una visione deteriore delle persone gay e lesbiche, come se queste ultime dovessero dare automaticamente vita a legami

meno stabili rispetto ad altri. Infine, i partners uniti in unione civile potranno scegliere liberamente il cognome della propria famiglia, sistema di attribuzione sicuramente preferibile rispetto a quello retaggio della concezione romanistica e patriarcale ancora previsto per il matrimonio ex art. 143 Cod. Civ.

La legge sulle unioni civili non prevede, come in un primo tempo era stato proposto, l'adozione del figlio del partner ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. b) Legge 184/83. Si sarebbe trattata di una tutela minimale (per i figli, non per la coppia genitoriale), che oltretutto trova preciso fondamento nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19.2.2013 (caso X c. Austria), secondo cui, ove uno Stato contraente contempli l'istituto dell'adozione del figlio del partner a favore delle coppie conviventi di sesso opposto, il principio di non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale impone la sua estensione alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

La legge appena approvata è, dunque, sicuramente nata vecchia sotto il profilo della piena tutela ed eguaglianza delle persone gay e lesbiche rispetto a quanto previsto nei principali Paesi europei e non. Basti pensare, ad esempio, alla legislazione del Sudafrica, in cui è stata adottata una soluzione del tutto peculiare e, ad avviso, di chi scrive, molto avanzata e liberale. Con il Civil Union Act del 2006 il Parlamento ha istituito una procedura aperta tanto alle coppie di sesso diverso che a quelle dello stesso sesso, volta a sancire la formalizzazione dell'unione o tramite il matrimonio o tramite

Massime

di Chiara Cugno e Cristina Zaccaria

IL CALCIO DEL CAVALLO NON E' RISARCIBILE

Cass. Civ., Sez. III, sent. 21/4/2016 n. 8042

Nella fattispecie in esame una donna, al settimo mese di gravidanza, veniva colpita violentemente da due calci sferrati da un cavallo che le cagionavano lesioni e provocavano la morte del feto.

La Suprema Corte, confermando la sentenza del Tribunale e delle Corte di Appello, ha ritenuto che né la Signora né il di lei compagno avessero diritto al risarcimento del danno in quanto l'evento dannoso era da imputarsi esclusivamente all'imprudenza della donna che era passata dietro al cavallo in una situazione che, alla luce dello stato dei luoghi, la esponeva al rischio di possibili calci da parte dell'animale. Segnatamente i giudici di legittimità hanno chiarito che la condotta imprudente della danneggiata escludeva il nesso causale tra la custodia del cavallo e l'evento.

DIVORZIO: SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI INCIDONO I DEBITI

Tribunale di Roma, sez. I, sent. 8/04/2016

Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, occorre esaminare le condizioni economiche delle parti, considerando le esigenze della prole, il tenore di vita durante il matrimonio ed i tempi di permanenza dei figli presso ogni genitore. È quanto afferma il Tribunale di Roma con la sentenza in oggetto. Precisa infatti il Tribunale che il principio di proporzionalità rispetto al reddito percepito da ciascun genitore è applicabile anche nell'ipotesi di divorzio e l'analisi del giudice va effettuata includendo i debiti, senza necessità di alcun raffronto con la situazione esistente all'epoca della separazione, trattandosi di giudizio autonomo e diverso.

LOCALI PUBBLICI: PER IL DEHOR SERVE L'AUTORIZZAZIONE DEL CONDOMINIO

Tar Toscana, sent. 4/03/2016 n. 379

La domanda per ottenere l'autorizzazione per la costruzione di spazi di ristoro che occupano l'area esterna al Condominio necessita del consenso di tutti i condòmini, ed il dissenso di anche solo uno di questi impedisce la realizzazione del dehor.

l'unione civile, a discrezione degli interessati. L'art. 1 della predetta legge definisce, infatti, l'unione civile come "l'unione volontaria di due persone entrambe maggiori di 18 anni, solenniz-

zata e registrata per mezzo o di un matrimonio o di una civil partnership, secondo le procedure previste dalla presente legge, con esclusione di ogni altro per tutta la sua durata".

Spese per i figli: a Torino protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati

In data 15/03/2016 è stato approvato un protocollo di intesa fra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino per definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei minori. Si è precisato:

- **spese ordinarie** sono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e quale requisito funzionale l'utilità e/o la necessità. Pertanto, sono ordinarie e dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento ad esempio il vitto, il canone di locazione, le utenze, l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica ordinaria, la mensa scolastica ed i medicinali da banco;

- **spese straordinarie**, ovvero quelle che

non rientrano nell'assegno di mantenimento, sono invece quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttarietà. Le spese straordinarie si dividono poi in quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non lo richiedono. Ad esempio non richiedono il preventivo accordo le tasse e le assicurazioni richieste da istituti e università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico, un corso per attività sportiva o di istruzione all'anno e relativi accessori, pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del coniuge collocatario, spese per manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati di comune

accordo, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra di libera scelta o dal medico curante, tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte, spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi. Devono invece essere concordate spese per tasse universitarie delle università private e pubbliche dopo il primo anno fuori corso, spese per la baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore, centro ricreativo estivo, soggiorno estivo, di studio, sportivo. Da ultimo, le spese straordinarie potranno essere ripartite fra i genitori in misura diversa tra loro, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.